

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(ART.3 COMMA 56, LEGGE N.244/2007).**

Art.1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione autonoma.

Art. 2

(Presupposti per il conferimento degli incarichi)

1. Per esigenze eccezionali cui non possono far fronte con personale in servizio l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione e nell'ambito degli strumenti di programmazione approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007.
 - l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Non è ammesso il ricorso ad incarichi esterni per sopperire a carenze di personale in organico.
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.
 - devono essere preventivamente determinati durata, natura, oggetto e compenso della collaborazione.Si prescinde dal requisito di comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare con procedura comparativa la maturata esperienza nel settore.
2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo dell'Ente.

Art. 3

(Modalità di affidamento degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti mediante procedura comparativa.

Il Responsabile del Servizio interessato predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) il percorso universitario e/o gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale

- da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- e) indicazione del settore di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

2. Il Responsabile del Servizio in alternativa alle modalità di cui al precedente comma, può conferire incarichi di collaborazione autonoma a professionisti esperti che sono iscritti ad uno specifico albo che l'ente forma annualmente sulla base delle domande presentate e della valutazione effettuata dalla stessa amministrazione sulla base delle motivazioni e con le procedure indicate nello specifico avviso.
3. Il Responsabile del Servizio può conferire incarichi di cui al presente regolamento a professionisti esterni in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione, magarantendo comunque il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità:

-in caso di particolare e documentata urgenza, non dipendente dall'Ente, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- in seguito a procedura comparativa andata deserta:

- per attività comportanti prestazione di natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Art. 4 ***(Esclusioni)***

1. Le disposizioni regolamentari non si applicano all'appalto dei lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
2. Sono escluse dalla procedura comparativa l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'ente, in ragione del carattere prettamente fiduciario di

scelta e di affidamento dell'incarico e quelle prescritte obbligatoriamente in osservanza di specifiche disposizioni di legge.

3. Sono altresì esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 5

(Disciplinare dell'incarico)

1. Il Responsabile del Servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare in forma scritta, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono espressamente definiti l'oggetto, la durata, l'ammontare del compenso e le modalità di pagamento del corrispettivo per il soggetto incaricato. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Responsabile deve limitarsi a definire criteri direttivi e impartire istruzioni in relazione all'attività che il professionista andrà a svolgere, con il solo scopo di rendere la prestazione del professionista utile e funzionale
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
4. Il Responsabile del Servizio, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo, quando l'oggetto della prestazione non sostanzialmente è già nella produzione di studi, ricerche o pareri o comunque di documenti.

Art. 6

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3) è data adeguata pubblicità tramite l'Albo Pretorio, mediante inserimento nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente e pubblicazione nel sito istituzionale dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione.
4. Gli atti di spesa conseguenti gli incarichi di cui al presente regolamento superiori a € 5.000,00 (IVA esclusa) sono trasmessi entro 30 giorni dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.